



COMUNE DI TREZZO TINELLA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO:

ALiquota IMU ANNO 2013. DETERMINAZIONI.

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **CINQUE** del mese di **AGOSTO** alle ore **21:00** nella sala delle adunanza consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati in sessione **ORDINARIA**, in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. VIAZZI Mario - Sindaco	Sì
2. FERRERO Carlo - Assessore	Sì
3. CULASSO Giorgio - Assessore	No
4. GIOELLI Silvia - Vice Sindaco	No
5. RIGO Caterina - Consigliere	No
6. BADELLINO Renato - Assessore	Sì
7. ABRIGO Franco - Consigliere	Sì
8. IUORIO Giuliano - Consigliere	No
9. BONIFACIO Daniela - Consigliere	No
10. DOGLIO Piero - Consigliere	No
11. FIORE Arturo - Consigliere	Sì
12. BOFFA Domenico - Consigliere	Sì
13. AVEZZA Franco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	6

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D.ssa Paola FRACCHIA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor VIAZZI Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);

- b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
- d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Richiamato inoltre il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall'articolo 10-sexies del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l'anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente:

- dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze
- dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero:
 - 1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;
 - 5) dell'ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 2012;
 - 6) dei tagli della *spending review* previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012);
 - 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2012:

☒ non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), previste nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale, dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Accertato che il gettito IMU incassato nell'anno 2012 ammonta a €. 31.655,14;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante *"Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"* il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,

a) all'articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che *"in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013"*;

Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le detrazioni dell'imposta per l'anno 2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-*bis* del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011
- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 8, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota agevolata prevista a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, fermo restando il divieto di aumentare l'aliquota di base fissata per tali tipologie di immobili;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito

delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 28/06/2013, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la necessità di confermare le aliquote di base;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	0,4
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,76
Altri immobili	0,76
Detrazione per abitazione principale nelle misure di legge	

3. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to : VIAZZI Mario

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: FERRERO Carlo - Assessore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____.

Opposizioni:

Trezzo Tinella, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in data _____
- ☐ Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°)

Trezzo Tinella, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Paola FRACCHIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Trezzo Tinella, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Paola FRACCHIA